

**TRIBUNALE CIVILE DI VELLETRI**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO CONTENENTE LA PROPOSTA**

**DI CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ AZIENDALE**

**EX ART. 186-*BIS* L.F. PER**

**“ICA FOODS S.P.A.”**

**Per: Ica Foods Società per Azioni**, con sede legale in Pomezia (RM), Strada Statale Pontina Km 27,650, cap 00071, C.F. 07669440583, iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma, REA 62-4521 (di seguito, per brevità, anche la “**Società**” o “**Ica**”), in persona dell’amministratore unico Alberto Finestauri (C.F. FNLSLRT46A22H501P), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura posta in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Valerio Di Gravio (c.f.: DGRVLR58M22H501Z), Silvio Lecca (c.f. LCCSLV77R05B354R) e Dario Gizzi (c.f.: GZZDRA85M06H501V) ed elettivamente domiciliata a Velletri, in Via V. Vezzi n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giovannoni.

Si chiede che le comunicazioni vengano effettuate ai seguenti indirizzi PEC:

*valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org,*

*silviolecca@ordineavvocatiroma.org,*

*dariogizzi@ordineavvocatiroma.org* e *antonio.giovannoni@oav.legalmail.it.*

### **1. Profilo della Ica Foods S.p.a. e le ragioni della crisi**

La Ica Foods S.p.A. è uno dei principali operatori italiani nel settore della produzione e distribuzione di *snacks* salati, nel quale opera dal 1949.

Ha la propria sede a Pomezia (RM), Strada Statale Pontina Km 27.650, e il suo capitale sociale è così suddiviso: il 52,63% appartiene alla Figea S.r.l., il 23,69% al sig. Alberto Finestauri e la parte restante è ripartita tra alcune persone fisiche appartenenti alla famiglia Finestauri (Carla Finestauri detiene l'11,84%, Erik Finestauri il 2,63%, Oropesa Uliana il 3,95%, William Finestauri il 2,63% e Wernher Finestauri il 2,63%).

La Società è gestita dall'Amministratore Unico Sig. Alberto Finestauri.

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, nelle persone dei dottori Franco Pichiorri, Paolo Parente e Francesco Cicculi, e due sindaci supplenti, dott.ssa Valeria Pichiorri e dott. Fabrizio Di Gravio. La revisione legale dei conti è affidata al revisore unico, dott. Walther Splendore.

Ica Foods S.p.a. è proprietaria di marchi storici del settore quali *Crik Crok*, *Puff* e *Le Contadine* e cura integralmente il ciclo produttivo dei propri prodotti, dall'approvvigionamento della materia prima alle fasi della trasformazione, del confezionamento e della distribuzione.

L'attività distributiva avviene mediante la struttura di vendita, diretta ed indiretta, finalizzata all'approvvigionamento di circa 70.000 punti vendita, tradizionali e moderni. L'azienda è riconosciuta per essere innovatrice nel proprio mercato, in grado di coniugare qualità e innovazione di prodotto, grande *appeal* delle confezioni e delle operazioni di marketing e una potente e capillare struttura distributiva.

La Società è molto rilevante nel territorio di riferimento e anche a livello nazionale: nell'azienda - che attualmente è stata concessa in affitto, come si dirà, alla Ica Foods International S.r.l. - lavorano circa 150 dipendenti, molteplici agenti monomandatari/agenzie con deposito e circa un centinaio di agenti di concessionarie e grossisti. L'attività operativa genera un fatturato annuale di circa 50 milioni di Euro.

La crisi finanziaria in cui è venuta a trovarsi la Società può ricondursi, principalmente, ai seguenti fattori:

- i. il calo dei consumi del mercato interno, che non ha consentito il raggiungimento degli obiettivi di ricavo fissati nei piani industriali originari;
- ii. una diffusa riduzione dei punti vendita *target* del *normal trade* (principalmente trattasi dei bar) la quale, unita ad una diminuzione degli acquisti medi per punto vendita, ha generato uno squilibrio tra costi fissi di distribuzione e ricavi;
- iii. la riduzione dei volumi delle vendite alla Grande Distribuzione;
- iv. la ritardata entrata a regime delle nuove linee di produzione per motivi tecnici, con ripercussioni negative in termini di indebitamento e di margini economici;
- v. la perdurante debolezza del mercato interno, che non ha consentito di generare ricavi tali da assorbire nei tempi pianificati l'indebitamento generato da alcuni importanti investimenti;
- vi. la cessazione dell'attività di diversi fornitori di materie prime, con conseguente mancanza temporanea di forniture per la produzione di linee del *core business* e inevitabile perdita di fatturato per l'azienda;
- vii. il significativo incremento dei costi commerciali, derivante da un aumento degli sconti e delle promozioni applicate alla Grande Distribuzione Organizzata;
- viii. l'impossibilità di procedere alla pianificata riduzione del livello di indebitamento della Società, in particolare sulla parte corrente, che non ha consentito l'abbattimento degli oneri finanziari.

La situazione di crisi della Ica Foods S.p.A. si è venuta a creare anche in conseguenza dell'insorgere di un clima di sfiducia nei confronti della Società, che si è progressivamente ma repentinamente deteriorato.

L'irrigidimento degli istituti di credito e delle assicurazioni del credito ha avuto come effetto il graduale restringimento degli affidamenti da parte dei fornitori e, di conseguenza, ha reso impossibile, per la Società, rifornirsi di merce nella quantità e qualità che era necessaria a sostenere il fatturato. Tale situazione, unita ad un lento e talvolta inadeguato ritorno degli investimenti delle nuove soluzioni di prodotto che sono state alla base della politica commerciale degli ultimi anni, costituisce la causa principale dell'attuale crisi aziendale.

Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva e di non disperdere l'avviamento la Società - in data 10 luglio 2015, cfr. All. 10 - ha ritenuto di procedere al trasferimento in affitto, ad altro soggetto giuridico all'epoca interamente controllato (la Ica Foods International S.r.l.), del ramo di azienda consistente nell'insieme di attrezzature, rapporti contrattuali e beni immateriali riferibili all'attività di produzione e distribuzione di patatine fritte e *snacks* salati, ivi compreso l'avviamento, dotando altresì la controllata (società neocostituita e, in quanto tale, impossibilitata ad accedere al credito bancario in mancanza di garanzie della controllante) delle risorse finanziarie, dei prodotti finiti e delle materie prime necessarie per la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità (in particolare, alcuni crediti maturati dalla Ica ed individuati in apposito allegato sono stati trasferiti all'affittuaria ed è stato altresì consentito alla Ica Foods International S.r.l. di impiegare le materie prime e commercializzare i prodotti finiti del magazzino della Ica).

A seguito della sottoscrizione del contratto di affitto (All. 10), a decorrere dal 13 luglio 2015 l'attività aziendale viene svolta dalla affittuaria Ica Foods International S.r.l.

**2. La precedente procedura di concordato preventivo, gli ultimi mesi di attività e l'offerta del partner A.T. S.r.l.**

Ica ha già depositato, dinnanzi a codesto Tribunale, una proposta di concordato preventivo, fondata in parte sulla prosecuzione dell'attività di impresa ed in parte sulla liquidazione di due complessi immobiliari.

La Società, successivamente al deposito di detta proposta, è stata ammessa dal Tribunale di Velletri alla procedura concordataria (C.P. 10/2015): durante il concordato l'attività aziendale, come detto svolta tramite l'affittuaria Ica Foods International S.r.l., si è svolta con regolarità ma non è riuscita a conseguire i risultati attesi.

Da un lato, infatti, la circostanza che il socio unico della Ica Foods International S.r.l. fosse soggetto ad una procedura concorsuale ha reso impossibile accedere a qualsiasi fonte di finanziamento o agli usuali strumenti bancari di smobilizzo dei crediti (anticipo fatture, factoring, etc.).

Dall'altro lato, per assicurarsi la regolarità degli approvvigionamenti di materie prime e vincere le diffidenze dei fornitori la Ica Foods International S.r.l. ha dovuto effettuare i pagamenti delle merci e dei servizi a vista o comunque entro termini brevissimi, ben inferiori a quelli di cui beneficiano i concorrenti.

In sintesi, malgrado la Ica Foods International S.r.l. sia riuscita, nell'interesse dei creditori, a proseguire senza soluzione di continuità l'attività di impresa, evitando di disperdere

L'avviamento, le condizioni finanziarie cui ha dovuto sottostare, sia sul versante degli incassi dei crediti sia su quello del pagamento delle forniture, non hanno permesso al *business* di svilupparsi né di raggiungere i margini auspicati.

Nel corso della procedura concordataria il Commissario Giudiziale ha depositato una relazione ai sensi dell'art. 173 L.F., muovendo alcuni rilievi sul contenuto del piano concordatario. Il Tribunale, all'esito del procedimento, ha revocato l'ammissione della Società alla procedura concordataria, reputando che il debito commerciale di Ica Foods S.p.a. nei confronti della controllata Van Service S.r.l., sorto in ragione del contratto di sponsorizzazione che legava le due società, non fosse stato correttamente quantificato e collocato nel piano concordatario della Ica.

La revoca dell'ammissione al concordato ha incrementato il clima di sfiducia e diffidenza nei fornitori della Ica Foods International S.r.l. (che sono anche creditori di ICA), dovuta al venir meno della prospettiva di incasso, sia pure parziale, dei crediti verso l'esponente. L'attività di impresa ne ha risentito in maniera significativa e, negli ultimi mesi, la Ica Foods International S.r.l. ha conseguito margini operativi negativi, che hanno eroso il patrimonio della controllata e reso necessaria, per evitare di porre in liquidazione la Ica Foods International S.r.l., una parziale rinuncia ai crediti vantati nei confronti della stessa.

La situazione creatasi a seguito della revoca dell'ammissione al concordato ha spinto alla ricerca di un *partner* disposto a potenziare gli sforzi operativi per generare proventi tali da consentire una apprezzabile soddisfazione dei creditori concorsuali.

Per tale ragione la Società esponente ha dedicato gli ultimi mesi di attività alla ricerca di un operatore di mercato interessato a proseguire l'attività di impresa ed a rilevare l'azienda, nell'ambito di una nuova procedura concordataria, così da assicurare alla Ica Foods l'incasso di proventi da destinare ai creditori e distribuire nel rispetto delle cause di prelazione.

L'interesse per l'operazione è stato notevole (il che conferma che, ove opportunamente rilanciata e finanziata, l'azienda di proprietà della Ica Foods S.p.a. è prospetticamente in grado di produrre ricchezza) e, all'esito degli incontri intercorsi con vari operatori di mercato, la Ica Foods S.p.a. ha selezionato, come *partner* dell'operazione, la AT S.r.l. con socio unico (di seguito "AT"), società di investimento di comprovata solidità finanziaria fondata ed amministrata dalla dott.ssa Francesca Ossani, in passato imprenditrice anche nel ramo dell'abbigliamento e alberghiero (Hotel Aldrovandi Villa Borghese di Roma).

La AT, come meglio verrà chiarito nella sezione del presente atto dedicata alla illustrazione del piano concordatario, in data 5 giugno 2017 ha formulato una proposta irrevocabile (All. 11) avente ad oggetto, inscindibilmente, l'acquisto dell'intero capitale della Ica Foods International S.r.l. e del ramo d'azienda ad essa affittato (con la sola eccezione degli immobili di Pomezia e di Salzano, la cui proprietà rimarrebbe in capo ad Ica Foods S.p.a., che li venderà sul mercato al migliore offerente, previa conclusione, quanto all'immobile di Pomezia, di un contratto di locazione commerciale con la Ica Foods International S.r.l.).

Il trasferimento dell'azienda verrebbe effettuato in favore della attuale affittuaria Ica Foods International S.r.l., senza subentro di questa in alcuno dei debiti della Ica ai sensi dell'art. 105 della legge fallimentare. L'offerta di acquisto di AT è ovviamente condizionata



all'omologazione della nuova proposta concordataria di Ica e presuppone che, al momento della cessione, sia intervenuta una riduzione del personale dell'azienda attraverso le procedure di legge e/o mediante un accordo con le rappresentanze sindacali ex art. 105 della Legge Fallimentare. Riduzione stimata in non più di 11 unità, con oneri a carico di Ica dei quali si è tenuto conto nel piano.

Al fine di consentire alla AT di gestire l'azienda durante la procedura concordataria, Ica, con contratto del 5 giugno 2017 (All. 12), ha ceduto alla AT il 70% del capitale sociale della Ica Foods International S.r.l. e, in pari data, ha modificato alcune pattuizioni del contratto di affitto di azienda, estendendone la durata ed includendovi i termini della proposta di acquisto dell'azienda formulata da AT (All. 13).

Entrambi gli accordi, sopra menzionati, sono strumentali alla attuazione della presente nuova proposta concordataria e contengono clausole tali da consentire ad Ica di ristabilire la situazione anteriore nell'ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, la nuova proposta di concordato non sia omologata, così come nel caso in cui, per l'operazione unitaria di acquisto dell'intero capitale sociale della Ica Foods International S.r.l. e per la cessione dell'azienda (nella sua attuale composizione ma con la sola esclusione della proprietà degli immobili), pervenga alla Ica, nell'ambito del procedimento competitivo di cui all'art. 163-*bis* della Legge Fallimentare, un'offerta più vantaggiosa rispetto a quella formulata dalla AT.

Come nel prosieguo si dirà, il piano concordatario in continuità aziendale della Società si basa, per buona parte, sui flussi finanziari assicurati da AT e, per il resto, sui proventi che

deriveranno dalla liquidazione degli altri beni della Società, inclusi due importanti complessi immobiliari.

L'Amministratore Unico della Società ha formalizzato, in conformità a quanto previsto dall'art. 152 L.F., la determinazione di presentare la proposta di concordato preventivo qui di seguito illustrata. Ciò è avvenuto con determina assunta in data 5 giugno 2017, verbalizzata dal Notaio Fasani, che in copia si deposita come All. 1.

Con il presente ricorso la Società chiede quindi di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, sulla base della proposta di seguito illustrata e della documentazione prodotta.

### **3. La situazione economico, patrimoniale e finanziaria della Ica Foods S.p.a.**

La Società versa in evidente stato di crisi, tale da integrare il presupposto oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

I dati patrimoniali, economici e finanziari hanno come data di riferimento il 28 febbraio 2017. Nel rinviare alla relazione sulla situazione patrimoniale, economico e finanziaria (All. 2), si precisa che, nel piano concordatario (All. 4), oltre che negli elenchi dei creditori (All. 5), sono state tenute in considerazione le variazioni del passivo intervenute fino al 31 maggio 2017, così da poter offrire al Tribunale un quadro il più possibile aggiornato.

### **4. L'attivo patrimoniale della Ica Foods S.p.a. risultante dalla relazione estimativa**

Il prevedibile realizzo della liquidazione dell'attivo della Ica Foods S.p.a. si mostra inferiore al valore del passivo: il ricorso ad una procedura concorsuale, pertanto, appare come l'unica strada praticabile per garantire il rispetto della *par condicio creditorum*.

Ciò premesso, procediamo qui di seguito alla descrizione dell'attivo della Società alla data del 28 febbraio 2017, per come risulta dallo stato estimativo ed analitico delle attività (All. 3).

Una precisazione preliminare è d'obbligo: come si vedrà, il piano concordatario prevede di destinare al soddisfacimento dei creditori concorsuali i flussi di cassa che saranno generati dalla complessiva operazione di trasferimento, in favore di AT, della restante parte del capitale sociale della Ica Foods International S.r.l. e dell'azienda, che sarà acquistata dalla attuale affittuaria, oltre che dalla dismissione degli altri beni della Società, inclusi gli immobili di Pomezia e di Salzano.

Nella predisposizione dello stato analitico ed estimativo dell'attivo si è dunque tenuto conto dell'esistenza della proposta irrevocabile di AT e dei valori ivi indicati. E' bene chiarire, però, che detta offerta è condizionata al buon esito del concordato e che, pertanto, laddove la proposta concordataria non fosse omologata i creditori di Ica potrebbero contare non già sui valori di seguito illustrati (per larga parte, si ripete, basati sull'offerta di AT), ma su valori sensibilmente inferiori, propri di una liquidazione fallimentare, che sono rappresentati nella sezione del piano concordatario (cfr. pagg. 72-77, All. 4) dedicata alla rappresentazione delle conseguenze dello scenario fallimentare.

Ciò precisato, gli elementi costitutivi dell'attivo sono i seguenti:

1. l'azienda - attualmente concessa in affitto alla Ica Foods International S.r.l. - ha un valore estimativo pari a Euro 7,802 milioni;
2. le immobilizzazioni immateriali (costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; diritti di privativa industriale, etc.) hanno un valore estimativo pari a zero, essendo il loro valore già ricompreso in quello dell'azienda;
3. le immobilizzazioni materiali (comprendenti, impianti e macchinari, attrezzature industriali e altri beni) hanno anch'esse un valore estimativo pari a zero, essendo il loro valore già ricompreso in quello dell'azienda;
4. le immobilizzazioni finanziarie (prevalentemente costituite dalle partecipazioni detenute dalla Ica Foods S.p.a. nelle controllate, tra le quali vi è la Ica Foods International S.r.l.) hanno un valore di realizzo pari a Euro 0,1 milioni;
5. le rimanenze (comprendenti gli immobili di Salzano e di Pomezia) hanno un valore estimativo pari a Euro 10,780 milioni;
6. i crediti nei confronti dei clienti e degli agenti hanno un valore estimativo pari a Euro 0,157 milioni;
7. i crediti nei confronti delle controllate - inclusi i crediti verso la Ica Foods International S.r.l. sorti in virtù del contratto di affitto - hanno un valore estimativo pari a Euro 5,489 milioni;
8. i crediti di natura tributaria hanno un valore estimativo pari a Euro 1,633 milioni;
9. i crediti verso altri hanno un valore estimativo pari a Euro 0,129 milioni;

10. le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni hanno un valore estimativo pari a zero;

11. le disponibilità liquide ammontano a Euro 0,177 milioni.

Come si avrà modo di precisare nel prosieguo, la proposta concordataria prevede di destinare ai creditori: (i) i flussi finanziari che - a vario titolo - si genereranno attraverso la prosecuzione dell'attività di impresa ad opera dell'affittuaria Ica Foods International S.r.l. e la cessione dell'azienda in favore della medesima affittuaria (senza subentro dell'affittuaria - ex art. 105 L.F. - in alcuno dei debiti di ICA), oltre che i flussi che deriveranno dal trasferimento ad AT della restante parte del capitale sociale di Ica Foods International S.r.l. e dall'incasso dei crediti a vario titolo vantati dalla Società nei confronti della Ica Foods International S.r.l.; (ii) i proventi che deriveranno dalla liquidazione dei due complessi immobiliari (ubicati a Salzano e a Pomezia) di proprietà della Società e degli altri beni della Ica.

Complessivamente, l'attivo attraverso il quale verrà data esecuzione al piano concordatario ammonterà a **Euro 26,27 milioni**.

#### **5. Il passivo concordatario della Ica Foods S.p.a.**

L'importo riclassificato del passivo concordatario della Ica Foods S.p.a. (che tiene conto, *inter alia*, delle compensazioni con crediti dell'esponente ex art. 56 della Legge Fallimentare, degli interessi da corrisondersi sulle passività privilegiate, dei rischi di emersione di possibili sopravvenienze passive - privilegiate e chirografarie - da soddisfare nonché delle spese

prededucibili) è riportato nell'elenco analitico dei creditori (All. 5) e nel piano concordatario (All. 4).

Ciò posto, di seguito si riportano gli elementi del passivo concordatario a seguito della riclassificazione dei dati contabili di cui si è tenuto conto nel Piano concordatario.

Il passivo è composto dalle seguenti voci:

- (i) i debiti verso i dipendenti per il TFR, aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 1 c.c., ammontano ad **Euro 1.118.966,92**;
- (ii) gli ulteriori debiti verso i dipendenti (per ratei tredicesima, retribuzioni arretrate, etc.), aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 1 c.c., ammontano ad **Euro 783.201,39**;
- (iii) i debiti verso i professionisti, aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 2 c.c., ammontano ad **Euro 592.608,26**;
- (iv) i debiti verso agenti, aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 3 c.c., ammontano ad **Euro 117.005,96**;
- (v) i debiti verso artigiani, aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 5 c.c., ammontano ad **Euro 458.815,77**;
- (vi) i debiti verso società cooperative agricole e loro consorzi, aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 5-*bis* c.c., ammontano ad **Euro 633.429,59**;
- (vii) i debiti verso società od enti cooperative di produzione e lavoro, aventi natura privilegiata ex art. 2751-*bis* n. 5-*ter* c.c., ammontano ad **Euro 1.333.452,10**;
- (viii) i debiti previdenziali, aventi natura privilegiata ex art. 2753 c.c., ammontano ad **Euro 5.822.032,33**;

- (ix) i debiti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, primo comma, c.c. ammontano ad **Euro 4.063.221,00**;
- (x) i debiti tributari assistiti dal privilegio di cui all'art. 2752, terzo comma, c.c. ammontano ad **Euro 642.308,91**;
- (xi) i debiti verso fornitori di beni e servizi per IVA di rivalsa, privilegiati ex art. 2758 c.c., ammontano a **Euro 36.229,53**;
- (xii) i debiti per canoni di locazione immobiliare, privilegiati ex art. 2764 c.c., ammontano ad **Euro 14.848,75**;
- (xiii) i debiti privilegiati verso istituti di credito - in quanto assistiti da ipoteche sul complesso immobiliare di Pomezia - ammontano a **Euro 5.167.129,43**;
- (xiv) i debiti chirografari verso gli istituti di credito ammontano a **Euro 20.859.019,03**;
- (xv) i debiti commerciali chirografari verso gli agenti ammontano a **Euro 390.246,51**;
- (xvi) i debiti chirografari verso i fornitori ammontano a **Euro 13.119.234,06**;
- (xvii) gli altri debiti chirografari ammontano a **Euro 3.273.602,60**.

Le cause di privilegio sono state attribuite in conformità al disposto normativo degli artt. 2751-*bis* e seguenti del codice civile.

Per quel che riguarda il debito verso fornitori di beni e servizi corrispondente all'IVA di rivalsa, che in astratto sarebbe assistito dal privilegio speciale di cui all'art. 2758, secondo comma, c.c., esso è stato collocato tra i debiti privilegiati soltanto fino alla concorrenza del valore di mercato - determinato attraverso apposita perizia ex art. 160, secondo comma, L.F., All. 6 - dei beni su cui insiste il privilegio, e, per l'eccedenza, tra i debiti chirografari. Ciò in

conformità al più recente orientamento giurisprudenziale - cfr. Cass. sent. n. 24970/2013 - formatosi sull'argomento.

Analogo procedimento è stato seguito con riferimento ai debiti per canoni di locazione, in astratto assistiti dal privilegio speciale di cui all'art. 2764 c.c.. Essi sono dunque stati collocati tra le passività privilegiate soltanto entro i limiti di valore - accertati attraverso ulteriore perizia giurata ex art. 160, secondo comma, della Legge Fallimentare, cfr. ancora All. 6 - dei beni gravati dal privilegio e tra le passività chirografarie per l'eccedenza.

Sono state riportate nell'elenco dei debiti anche le passività derivanti dall'escussione - già avvenuta o comunque ragionevolmente prevedibile - delle fideiussioni rilasciate da Ica Foods S.p.a., a beneficio di banche o fornitori, a garanzia di alcuni debiti delle controllate rimasti insoluti.

L'elenco dei debiti riporta (solo in via prudenziale e senza alcun riconoscimento della fondatezza della altrui pretesa) alcune posizioni che vedono coinvolta la Società in un contenzioso attuale o potenziale.

I debiti della Società (complessivamente pari a **Euro 1.300.323,86**) nei confronti della controllante Figea S.r.l., delle collegate RSH Communication S.r.l. e Niadema S.r.l. e dell'attuale amministratore sig. Alberto Finestauri (che hanno natura commerciale ma la cui collocazione, nella precedente procedura concordataria, era stata posta in dubbio dal Commissario Giudiziale nell'ambito della procedura ex art. 173 L.F.) non saranno soddisfatti nell'ambito della nuova proposta, in quanto i suddetti creditori hanno sottoscritto delle dichiarazioni di rinuncia condizionate all'omologazione del concordato (All. 14). I predetti



creditori, in ogni caso, non parteciperanno neppure alla votazione ai sensi del novellato art. 177, ultimo comma, della Legge Fallimentare.

Il debito di **Euro 2.255.173,76** nei confronti della controllata Van Service - anch'esso di natura commerciale ma ritenuto postergato sia dal Commissario Giudiziale sia da codesto Tribunale - è stato appostato tra i debiti postergati (e dunque non parteciperà né alla votazione né al riparto, essendo destinato ad essere integralmente insoddisfatto); poiché, tuttavia, la natura postergata è stata fortemente contestata dalla creditrice, per rendere attestabile il piano concordatario di Ica si è tenuto conto di tale contestazione nel dimensionamento dei fondi rischi.

Nell'elenco dei creditori sono stati altresì computati, in virtù di quanto disposto dagli artt. 2749 e 2855 c.c. e dall'art. 55 della Legge Fallimentare, gli interessi da corrispondere sulle passività assistite da una causa di prelazione.

Il Piano concordatario tiene conto dei costi di giustizia e delle spese per i professionisti che hanno lavorato alla presentazione della proposta e del piano concordatario.

Dette spese da soddisfare in prededuzione sono state quantificate in **Euro 850.400** (al netto dell'IVA, ove applicabile, ed al netto degli eventuali acconti già versati dalla Società fino al 31 maggio 2017). Sono state considerate, in particolare, le spese (cfr. pag. 46, All. 4 nonché All. 5) relative a:

- Compenso del Commissario Giudiziale, pari a **Euro 225.000,00**;
- Compenso del Liquidatore Giudiziale, pari a **Euro 225.000,00**;
- Compenso dell'Asseveratore, pari a **Euro 52.000,00**;

- Compenso dei legali che assistono la Società nella predisposizione della domanda di concordato e fino all'omologa, esclusi gli oneri per la domiciliazione, pari a **Euro 140.400,00**;
- Compenso del professionista che ha assistito la Società nella predisposizione del piano concordatario, pari a **Euro 187.200,00**;
- Compenso del perito incaricato di redigere le relazioni giurate ex art. 160, secondo comma, L.F., pari a **Euro 20.800,00**.

La prededucibilità degli importi di cui sopra è dovuta al fatto che trattasi di crediti sorti in funzione o in occasione delle procedure concorsuali contemplate dalla normativa fallimentare ex art. 111 L.F..

Sono naturalmente previsti, tra gli oneri prededucibili, i compensi del Commissario Giudiziale e del Liquidatore Giudiziale.

Sono inoltre state considerate le spese correnti (compensi del collegio sindacale, spese amministrative, compenso del legale domiciliatario di Velletri, oneri per la riduzione del personale, etc., cfr. pag. 46, All. 4) che la Società dovrà affrontare nel corso dell'esecuzione del piano concordatario.

In conclusione, il passivo della Ica Foods S.p.a., calcolato tenendo in considerazione anche le spese in prededuzione e i fondi appostati nonché le rettifiche delle poste intervenute fino al 31 maggio 2017, è pari a **Euro 62,78 milioni** (cfr. pag. 45, All. 4).

## **6. La proposta ai creditori ed il Piano di concordato preventivo**

L'art. 160 della Legge Fallimentare consente di articolare la proposta ai creditori nel modo più vario, posto che la soddisfazione dei debiti può avvenire mediante la cessione dei beni, l'accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Ica Foods ha articolato un piano concordatario in continuità aziendale, atteso che l'attività di impresa proseguirà e che i creditori concorsuali saranno soddisfatti anche attraverso i proventi derivanti da detta prosecuzione. Si tratterà, nella specie, di una continuità aziendale *indiretta*, atteso che l'attività tipica viene oggi proseguita, in virtù del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato in data 10 luglio 2015, dall'affittuaria Ica Foods International S.r.l.

Il piano è naturalmente incentrato sulla proposta irrevocabile formulata, in data 5 giugno 2017, da AT (All. 11), che prevede, inscindibilmente:

- A. la cessione, in favore della medesima AT, dell'intero capitale sociale della Ica Foods International S.r.l. (in parte già attuata prima del deposito della proposta – cfr. All. 12 - ed in parte da attuarsi, condizionatamente all'omologazione del concordato, entro trenta giorni dall'omologa), al prezzo complessivo di Euro 100.000,00;
- B. il trasferimento – anch'esso da effettuarsi entro trenta giorni dall'omologazione del concordato - dell'azienda affittata (con la sola eccezione degli immobili di Pomezia e di Salzano, la cui proprietà rimarrà in capo alla Ica Foods S.p.a., il cui

liquidatore giudiziale li cederà sul mercato al migliore offerente) in favore della attuale affittuaria Ica Foods International S.r.l. e senza subentro dell'acquirente, ai sensi dell'art. 105 della Legge Fallimentare, in alcun debito di ICA sorto anteriormente alla data della cessione, al prezzo di Euro 7.801.677,98. Il prezzo dell'azienda sarà pagato entro un anno dalla omologazione del concordato. La proposta presuppone che, al momento della cessione, sia intervenuta la riduzione del personale eccedentario (stimata in non più di 11 unità, con oneri a carico di Ica di cui si è tenuto conto nel piano) attraverso le procedure di legge e/o mediante un accordo con le rappresentanze sindacali ex art. 105 della Legge Fallimentare;

- C. la conclusione, tra Ica e Ica Foods International S.r.l., di un contratto di locazione avente ad oggetto il godimento, per un periodo di sei anni e con rinnovo tacito per eguali periodi di sei anni conformemente a quanto previsto dalla legge n. 392/1978, dell'immobile di Pomezia di proprietà della Ica (si tratta del sito che ospita lo stabilimento industriale), ad un canone annuo pari a Euro 250.000,00 + IVA, per il primo anno di locazione, e pari a Euro 400.000,00 + IVA annui, a partire dal secondo anno di locazione; tale ultimo contratto dovrà essere concluso contestualmente a quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono. In occasione della stipula del contratto Ica Foods International costituirà un deposito cauzionale in favore di Ica pari a Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), da riassorbirsi a partire dal secondo anno come

canone di locazione nei limiti dell'importo di Euro 250.000,00, dovendo la parte residua di Euro 100.000,00 continuare a rappresentare il deposito cauzionale fino al termine della locazione;

- D. il pagamento, da parte della Ica Foods International S.r.l. in favore di Ica, dei seguenti importi: **(i)** i canoni di affitto di azienda insoluti alla data del 5 giugno 2017, pari a euro 136.945 IVA compresa per fatture già emesse al 31 dicembre 2016 e ad Euro 100.000, oltre IVA, per fatture da emettere relative alle mensilità gennaio-maggio 2017. Questi importi verranno pagati al momento del trasferimento dell'azienda in favore di Ica Foods International S.r.l.; **(ii)** il corrispettivo - determinato sulla base del contratto di affitto in essere - delle merci del magazzino di Ica che verranno utilizzate nel periodo compreso tra il 6 giugno 2017 e la cessione dell'azienda. Anche questi importi verranno pagati al momento del trasferimento dell'azienda in favore di Ica Foods International S.r.l.; **(iii)** il pagamento dell'ulteriore somma di Euro 4.098.322,02, corrispondente ai crediti (calcolati al netto delle compensazioni opposte dall'affittuaria e delle rinunce operate dal socio per evitare la liquidazione della Ica Foods International S.r.l.) vantati dalla ICA, alla data del 5 giugno 2017, nei confronti della Ica Foods International S.r.l. in ragione del trasferimento dei crediti commerciali effettuato al momento della conclusione dell'affitto e dell'utilizzo del magazzino. Il predetto importo di Euro 4.098.322,02 sarà pagato entro un anno dall'omologazione del concordato.

AT, inoltre, pagherà regolarmente, alle scadenze contrattuali, i canoni di affitto di azienda maturandi dal 6 giugno 2017 alla data della cessione dell'azienda.

La proposta, a garanzia dei creditori di Ica, prevede che il trasferimento dell'azienda in favore di Ica Foods International S.r.l. abbia luogo mantenendo, in capo ad Ica, la riserva di proprietà, ex art. 1523 c.c., fino al momento dell'integrale pagamento, da parte di AT e di Ica Foods International S.r.l., di tutte le somme dovute alla Ica ai sensi delle lettere A), B) e D) che precedono e dell'esistenza di tale riserva di proprietà si darà atto nell'atto notarile di trasferimento. Inoltre, la AT si è obbligata, in solido con la Ica Foods International S.r.l., al pagamento di dette somme e si è altresì impegnata a dotare Ica Foods International S.r.l. dei mezzi finanziari necessari ad effettuare i relativi pagamenti.

Ica Foods International S.r.l. avrà facoltà di accollarsi, con effetto liberatorio per ICA e dunque dietro consegna di dichiarazioni individuali dei dipendenti che rinuncino - con dichiarazione inoppugnabile ex art. 2113 c.c. - a far valere le loro pretese nei confronti di ICA, i debiti privilegiati di Ica nei confronti dei dipendenti facenti parte dell'azienda sorti anteriormente al contratto di affitto del 10 luglio 2015. In tale ipotesi, Ica Foods International S.r.l. avrà diritto di decurtare dal prezzo dell'azienda gli importi oggetto di acollo liberatorio. Identica decurtazione dal prezzo dell'azienda potrà essere effettuata da Ica Foods International S.r.l. in relazione ai debiti privilegiati di ICA verso i dipendenti facenti parte dell'azienda sorti anteriormente al contratto di affitto del 10 luglio 2015 che, nel periodo

compreso tra la data del 5 giugno 2017 e la cessione dell'azienda, la Ica Foods International S.r.l. abbia dovuto pagare in virtù della solidarietà prevista dall'art. 2112 c.c..

Come sopra si è accennato, il prezzo del capitale della Ica Foods International S.r.l. (pari, per il 100% del capitale, a Euro 100.000,00) è stato già pagato da AT, fino alla concorrenza di Euro 70.000,00, in data 5 giugno 2017 (cfr. All. 12), e, per il resto (Euro 30.000,00), lo sarà contestualmente al trasferimento delle quote di capitale residue.

E' utile evidenziare sin da ora un punto su cui si avrà modo di ritornare nel prosieguo: al fine di ridurre i profili di alea per i creditori che sono normalmente insiti in un concordato in continuità aziendale, nel caso che ci occupa gli importi complessivamente previsti a carico di AT e di Ica Foods International S.r.l. per l'acquisto delle quote e dell'azienda nonché per il saldo dei debiti residui verso la Ica Foods S.p.a. sorti sulla base del contratto di affitto saranno pagati a prescindere dalla circostanza che la Ica Foods International S.r.l. raggiunga gli obiettivi indicati nel suo piano industriale.

In aggiunta alle somme indicate da AT nella propria proposta irrevocabile, i creditori di ICA saranno soddisfatti attraverso la liquidità esistente, l'incasso dei crediti commerciali e fiscali, nonché dei canoni di affitto di azienda maturandi fino alla data della cessione. Inoltre, ai creditori saranno attribuiti i proventi dalla dismissione, in favore del migliore offerente, dei beni immobili di Pomezia e di Salzano di proprietà della Società. L'immobile di Pomezia che ospita lo stabilimento industriale, come sopra si è detto, verrà ceduto locato alla Ica Foods International e ciò consentirà di incrementarne l'appetibilità sul mercato.

Il piano prevede la nomina di un liquidatore giudiziale, che curerà tutte le attività liquidatorie, elaborando i piani di riparto e distribuendo fra i creditori i proventi della dismissione dei beni della Società.

A tal riguardo, si evidenzia che la Società ha acquisito la disponibilità della dott.ssa Luisa Nasoni, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della Legge Fallimentare, a ricoprire il predetto ruolo per un compenso onnicomprensivo di Euro 50.000,00, oltre cassa previdenziale e IVA, notevolmente inferiore ai minimi tariffari previsti, per i liquidatori giudiziali, dal D.M. 30/2012, avuto riguardo al valore dell'attivo e del passivo di ICA (cfr. All. 15).

La Società precisa che quella di cui sopra costituisce una indicazione non vincolante per il Tribunale e che, nel piano concordatario, è stato stanziato, per il liquidatore giudiziale, un compenso in linea con i parametri del D.M. 30/2012. Naturalmente, ove il Tribunale condividesse l'indicazione della dott.ssa Nasoni, si verificherebbe un significativo risparmio di costi che la Società destinerebbe integralmente al pagamento dei creditori.

Poiché la proposta concordataria prevede il trasferimento, in favore di un soggetto predeterminato, dell'intero capitale sociale della Ica Foods International S.r.l. e dell'azienda ad essa affittata, essa rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 163-*bis* della legge Fallimentare.

Pertanto, ove all'esito della procedura competitiva prevista dalla suddetta norma pervenga alla ICA, per l'operazione unitaria di acquisto dell'azienda e di trasferimento dell'intero capitale



della Ica Foods International S.r.l., un'offerta più vantaggiosa rispetto a quella di AT tale da far sorgere l'obbligo di modifica della presente proposta concordataria in conformità a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 163-*bis* della Legge Fallimentare, Ica si adeguerà all'esito della gara e modificherà la propria proposta ai creditori.

Ove pervenga un'offerta più vantaggiosa, Ica ha diritto di riacquistare da AT, al medesimo prezzo di Euro 70.000,00 e riconoscendo ad AT gli eventuali finanziamenti effettuati dal nuovo socio di maggioranza e non restituiti da Ica Foods International S.r.l., il 70% del capitale sociale di Ica Foods International S.r.l. nonché di recedere, con un breve preavviso, dal contratto di affitto di azienda (cfr. art. 4, All. 12 e art. 6, All. 13).

In sintesi, dunque, la Società intende soddisfare i propri creditori tramite i seguenti flussi:

- i. 7,90 milioni di euro per l'incasso del prezzo di vendita del 100% del capitale sociale della ICA Foods International S.r.l. (euro 0,1 milioni) e del ramo di azienda di proprietà della ICA Foods S.p.A., ad oggi affittato alla ICA Foods International S.r.l. (euro 7,80 milioni);
- ii. 0,38 milioni di euro per l'incasso dei canoni di affitto del ramo di azienda maturati e maturandi a carico della ICA Foods International S.r.l.;
- iii. 3,80 milioni di euro per l'incasso derivante dalla vendita delle giacenze di magazzino utilizzate dalla ICA Foods International S.r.l. (di cui euro 3,75 milioni maturati alla data del 5 giugno 2017 ed euro 0,05 milioni per merci

del magazzino che verranno utilizzate nel periodo compreso tra la data del 6 giugno 2017 e la cessione dell'azienda);

- iv. 0,35 milioni di euro per l'incasso dei crediti commerciali ceduti alla ICA Foods International S.r.l. (importo già al netto delle somme pagate dalla Ica Foods International in ragione del regime di solidarietà stabilito dall'art. 2112 del Codice Civile ai lavoratori a titolo di TFR, ratei tredicesima, ROL di ferie e permessi, etc., e delle rinunce effettuare per la patrimonializzazione dell'affittuaria onde evitarne la liquidazione);
- v. 0,09 milioni di euro per effetto del riconoscimento dalla ICA Foods International S.r.l. alla Società delle perdite fiscali utilizzate in vigenza di consolidato fiscale nel periodo di imposta 2015;
- vi. 10,78 milioni di euro per effetto delle dismissioni straordinarie degli immobili di proprietà della Società;
- vii. 1,68 milioni di euro per effetto dell'incasso/compensazione del credito IVA e degli altri crediti tributari e previdenziali;
- viii. 0,87 milioni di euro per effetto dell'incasso di crediti commerciali dalla partecipata PAC World S.r.l.;
- ix. 0,16 milioni di euro per effetto dell'incasso di ulteriori crediti commerciali;

- x. 0,08 milioni di euro per effetto dell'incasso di altri crediti (depositi cauzionali e deposito in conto spese procedura);
- xi. 0,18 milioni di euro derivanti dalle disponibilità liquide nelle casse sociali.

Sia al fine di rendere maggiormente appetibile, per i potenziali acquirenti, il complesso immobiliare di Pomezia sia al fine di consentire la prosecuzione, ad opera della Ica Foods International S.r.l., dell'attività di impresa nel medesimo sito produttivo attualmente utilizzato, il piano concordatario, conformemente a quanto richiesto da AT nella proposta irrevocabile (All. 11), prevede che la cessione, ad opera del liquidatore giudiziale, del complesso immobiliare di Pomezia sia preceduta dalla stipula di un contratto di locazione tra la Ica Foods S.p.a. e la Ica Foods International S.r.l., le cui condizioni sono già state esposte nelle pagine che precedono.

Considerando tutte le voci sopra elencate, l'attivo complessivo da impiegarsi per la soddisfazione dei creditori sarà pari a **Euro 26,27** milioni.

La proposta che Ica Foods S.p.a. sottopone ai propri creditori prevede che la prosecuzione dell'attività di impresa ad opera dell'affittuaria, cui farà seguito la cessione dell'azienda in favore della stessa, sia in grado di generare risorse da mettere a servizio dei creditori concorsuali per garantire il soddisfacimento parziale delle loro pretese, in misura comunque in misura certamente migliore di quanto accadrebbe se la Società esponente fosse dichiarata fallita.

Considerato che, come accennato, l'attività aziendale viene proseguita dall'affittuaria Ica Foods International S.r.l., il piano concordatario di Ica Foods S.p.a. racchiude il *business plan* dell'affittuaria, con indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

I dati del piano industriale di Ica Foods International S.r.l. sono stati recepiti nel piano concordatario della Società (cfr. pagg. 51-53 e 56-59, All. 4).

In ogni caso è necessario evidenziare, a beneficio dei creditori, che sia gli obblighi di pagamento assunti da AT sia quelli assunti da Ica Foods International (e garantiti da AT) in relazione all'acquisto delle quote, all'acquisto dell'azienda ed al pagamento dei debiti dell'affittuaria sorti sulla base dell'affitto prescindono dal raggiungimento dei risultati previsti dal *business plan*. In questo modo, come sopra si è accennato, i predetti flussi finanziari previsti dalla presente proposta concordataria risultano essere garantiti indipendentemente dagli esiti dell'attività aziendale.

Le dinamiche e le assunzioni del piano industriale sono dettagliate nel piano concordatario ex art. 186-*bis* l.f., cui si fa integrale rinvio (All. 4). L'anzidetto piano, pertanto, è stato redatto in conformità alla predetta previsione normativa e:

- illustra in maniera analitica i costi ed i ricavi previsti dalla prosecuzione dell'attività di impresa;
- contempla la soddisfazione dei crediti assistiti da cause di prelazione nel rispetto del termine massimo previsto dall'art. 186-*bis*, secondo comma, lett. c) della Legge Fallimentare.

Il piano concordatario contiene la illustrazione del piano industriale della Ica Foods International (affittuaria dell'azienda), con l'analitica rappresentazione del fatturato stimato e dei costi ipotizzati nel periodo di piano e delle assunzioni alla base del piano medesimo.

Esso riporta i) uno schema con lo sviluppo delle voci economico-finanziarie; ii) un riepilogo su base annuale dei risultati di esercizio attesi e iii) la rappresentazione dei flussi di cassa disponibili da porre a servizio del piano per il soddisfacimento dei creditori.

Il piano concordatario include, in particolare:

- lo stato patrimoniale, il conto economico e lo sviluppo dei flussi finanziari della Ica Foods International S.r.l., società deputata alla prosecuzione dell'attività aziendale in quanto affittuaria dell'azienda della Ica Foods S.p.a, relativi all'orizzonte temporale preso in considerazione (cfr. pagg. 58-59 del piano concordatario, All. 4);
- lo stato patrimoniale, il conto economico e lo sviluppo dei flussi finanziari - da destinarsi al pagamento dei creditori - della Ica Foods S.p.a. relativi all'orizzonte temporale preso in considerazione (cfr. pagg. 59-62 del piano concordatario, All. 4).

Come detto, i flussi di cassa che, nel loro complesso, saranno impiegati per il soddisfacimento dei creditori di Ica sono riepilogati nella tabella che segue (i cui valori sono in milioni di Euro):

ICA Foods Sp.A. Valori in Euro/M	Cassa Disponibile	Yrs Utilizzo	2017 F	2018 F	2019 F
<b>Cash Flow gestione aziendale ICA Spa</b>					
Cassa SPA al 06/06/2017	0,18		0,18		
Canone d'affitto ramo d'azienda corrisposto dalla ICA srl	0,38			0,38	
Deposito cauzionale immobile Pomezia	0,00			0,35	-0,35
Incaso credito IVA	1,37			1,37	
Incaso altri crediti tributari	0,27			0,04	0,23
Incaso crediti commerciali residui	0,16			0,16	
Altri crediti (deposito cauzionale + assegni depositati tribunale + fornitori)	0,08			0,08	
Credito INPS (ratei ferie personale dipendente) e dipendenti	0,05			0,05	
<b>Effetto cassa da dismissioni asset no core</b>					
Valore da dismissione - SALZANO	0,78			0,78	
Valore da dismissione - POMEZIA	10,00			10,00	
<b>Effetto cassa da Partecipazioni</b>					
Incaso dividendi da ICA Srl	0,00				
Cessione quote ICA Srl ed azienda	7,90		0,07	7,83	
Incaso crediti commerciali da PAC.Srl	0,87				0,87
Incaso crediti da ICA Srl per utilizzo magazzino	3,75			3,75	
Incaso crediti da ICA Srl per cessione crediti commerciali	0,35			0,35	
Incaso da ICA Srl per ulteriori cessioni magazzino	0,05			0,05	
Incaso crediti da ICA Srl per consolidato fiscale	0,09			0,09	
<b>Cash Flow annuo complessivo</b>	<b>26,27</b>		<b>0,25</b>	<b>25,27</b>	<b>0,75</b>
<b>Cash Flow annuo residuo disponibile</b>					
Flusso di cassa disponibile ANNO2016	0,25	1	0,25	0,00	0,00
Flusso di cassa disponibile ANNO2017	25,27	1		25,27	0,00
Flusso di cassa disponibile ANNO2018	0,75	1			0,75
Flusso di cassa disponibile ANNO2019	0,00	1			
Flusso di cassa disponibile ANNO2020	0,00	1			
<b>Flusso di cassa disponibile TOTALE</b>	<b>26,27</b>	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>25,27</b>	<b>0,75</b>

Il piano concordatario è stato elaborato stimando che l'omologazione definitiva della proposta possa avere luogo nel mese di dicembre del 2017. Nell'ipotesi in cui la data dell'omologa dovesse slittare rispetto a quella prevista, i termini indicati nel piano subiranno un corrispondente allungamento.

La proposta della Ica Foods S.p.a. ai creditori può essere così sintetizzata:

- i. pagamento del 100% dei debiti prededucibili, alle rispettive scadenze, via via che vengono a maturazione;
- ii. pagamento del 100% dei creditori assistiti da privilegio generale e privilegio speciale mobiliare entro 12 mesi dall'omologa del concordato (entro dicembre 2018). Per i debiti privilegiati di Ica verso i dipendenti sorti anteriormente alla conclusione del contratto di affitto del 10 luglio 2015 il pagamento potrà altresì avvenire mediante accollo del debito, liberatorio

per ICA, da parte della Ica Foods International S.r.l., la quale dovrà in questa ipotesi acquisire le dichiarazioni liberatorie individuali dei dipendenti inoppugnabili ex art. 2113 c.c.. Per quel che riguarda i debiti previdenziali ed erariali, essi costituiscono oggetto della proposta ai sensi dell'art. 182-ter L.F. (transazione fiscale e previdenziale), e saranno pagati, quanto alla parte privilegiata, entro dodici mesi dall'omologazione del concordato (e, per la parte chirografaria, in misura percentuale ed entro termini eguali a quelli previsti per gli altri creditori chirografari). Da ultimo, alcuni creditori assistiti da privilegio generale hanno individualmente accettato di essere pagati secondo un piano rateale pluriennale: il Piano Concordatario ne prevede il pagamento in conformità alle intese raggiunte (ma, in ogni caso, non oltre 24 mesi dall'omologazione del concordato);

- iii. il pagamento del 100% dei creditori assistiti da ipoteca sull'immobile di Pomezia. Il rimborso avverrà mediante la vendita dell'immobile ad opera del liquidatore giudiziale e non appena saranno stati conseguiti i relativi proventi. Nell'immobile continuerà ad essere svolta l'attività aziendale (in quanto la cessione sarà come detto preceduta dalla stipula di un contratto di locazione con la Ica Foods International S.r.l.). L'immobile sarà messo in vendita subito dopo l'omologazione e si stima che la cessione possa avvenire entro 12 mesi dall'omologazione del concordato (entro dicembre 2018).

- iv. il pagamento del 10% dei creditori chirografari, inclusa la porzione chirografaria dei debiti fiscali e previdenziali. Il rimborso avverrà, in un'unica soluzione, entro 24 mesi dall'omologazione del concordato (ossia entro dicembre 2019).

La percentuale offerta ai creditori concorsuali costituisce un impegno vincolante per la Società.

### **7. La proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter L.F.**

Come sopra si è accennato Ica Foods S.p.a., contestualmente al deposito della proposta concordataria, depositerà altresì, presso gli uffici competenti, una proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182-ter L.F..

La proposta (All. 9, che si deposita privo degli allegati, molto voluminosi, che verranno naturalmente inviati telematicamente al fisco e agli Enti previdenziali) prevede, in estrema sintesi, che la parte privilegiata dei suddetti debiti sia pagata entro dodici mesi dall'omologazione del concordato e che la parte chirografaria sia soddisfatta nella medesima misura percentuale (10%) e entro la medesima scadenza - entro ventiquattro dall'omologazione - prevista per tutti i creditori chirografari.

Il deposito della proposta di transazione fiscale e previdenziale è stato effettuato, in via puramente cautelativa, in ragione delle recenti modifiche dell'art. 182-ter L.F., ove l'uso dell'avverbio "*esclusivamente*" rende oggettivamente dubbio se, nell'ipotesi in cui il concordato in continuità aziendale preveda, come nel caso di specie, l'integrale pagamento dei debiti privilegiati (inclusi quelli verso l'Erario e gli enti previdenziali) entro un anno



dall'omologazione, sia sufficiente invocare l'art. 186-bis, secondo comma, *lett. c*), L.F. (ossia avvalersi della moratoria consentita *ex lege*, che prescinde dal consenso del singolo creditore) oppure si debba comunque fare ricorso allo strumento di cui all'art. 186-*ter* L.F..

Un'interpretazione sistematica della normativa fallimentare farebbe propendere per la prima ipotesi, dal momento che sarebbe irragionevole che, nei concordati in continuità aziendale, creditori privilegiati di grado superiore rispetto a quello del fisco (quali lavoratori dipendenti, professionisti, artigiani, cooperative, etc.) debbano necessariamente subire la moratoria annuale, non essendo previsto che possano opporvisi, mentre creditori privilegiati di grado inferiore (per l'appunto, il fisco e gli enti previdenziali) siano chiamati ad acconsentire o meno, nell'ambito della transazione fiscale, a quella medesima moratoria annuale.

Malgrado quanto sopra, in via cautelativa e stante l'assenza di precedenti giurisprudenziali in merito, Ica ha comunque formulato una proposta di transazione fiscale e previdenziale, proponendo la soddisfazione della parte privilegiata del debito entro un anno dall'omologazione e il pagamento della parte chirografaria nella medesima misura percentuale ed alla stessa scadenza prevista per tutti gli altri creditori chirografari.

Ciò è avvenuto in via prudenziale e, nell'ipotesi di mancata accettazione della proposta transattiva da parte del Fisco o degli Enti previdenziali, il diniego dovrà essere considerato unicamente ai fini della verifica del raggiungimento delle maggioranze dei creditori chirografari, atteso che, per quanto riguarda la parte privilegiata del credito, la Società ritiene di avere diritto di beneficiare, come previsto nel piano, della moratoria annuale nel

pagamento dei crediti privilegiati a prescindere dal consenso dell'Erario o degli Enti previdenziali.

**8. L'asseverazione del piano - Attestazione della veridicità dei dati aziendali, della fattibilità del piano e del fatto che la prosecuzione dell'attività aziendale sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali - le relazioni ex art. 160, secondo comma, della Legge Fallimentare**

Il piano concordatario della ricorrente è stato asseverato dal dott. Marco Costantini, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare, il quale ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il dott. Costantini ha altresì attestato che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (All. 7).

Le relazioni giurate ex art. 160, secondo comma, della Legge Fallimentare, che hanno consentito il parziale degrado al rango chirografario dei debiti per IVA di rivalsa e per canoni di locazione, rispettivamente assistiti dai privilegi speciali di cui agli articoli 2758 e 2764 c.c., sono state redatte dal Prof. Alberto Dello Strologo, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) della legge fallimentare (cfr. All. 6 e All. 19).

**9. I vantaggi della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale rispetto all'alternativa fallimentare**

La presente proposta concordataria prevede la prosecuzione dell'attività aziendale.

Tale proposta è sicuramente conveniente per i creditori rispetto allo scenario fallimentare e alla ipotesi di interruzione dell'attività di impresa e di liquidazione fallimentare dei beni aziendali.

Infatti, nello scenario meramente liquidatorio/fallimentare, il valore di realizzo degli attivi sarebbe inferiore a quelli previsti dalla presente proposta concordataria in continuità aziendale. Nel piano concordatario (cfr. pagg. 72-77, All. 4) si evidenzia che, nello scenario liquidatorio, l'attivo disponibile sarebbe insufficiente ad assicurare il pagamento dei creditori privilegiati e quelli chirografari resterebbero integralmente insoddisfatti.

Tutto ciò premesso, Ica Foods S.p.a., come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata

#### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale di Velletri di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, alle condizioni di cui alla presente proposta.

Ove il Tribunale lo ritenga opportuno, si chiede sin da ora la concessione di un termine di 15 giorni per apportare eventuali integrazioni al piano o nuovi documenti ai sensi dell'art. 162, primo comma, della Legge Fallimentare.

Si chiede altresì che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 4, della Legge Fallimentare, il deposito sia fissato nel limite del 20% (corrispondente a Euro 90.000,00) dei costi di giustizia – calcolati tenendo in considerazione i compensi previsti nel piano per il commissario giudiziale e per il liquidatore giudiziale - che si presumono necessari per l'intera procedura.

I libri sociali e la contabilità della Società sono conservati presso la sede e sono a disposizione degli organi della procedura.

Si producono i seguenti documenti (in copia dove non diversamente indicato):

- Allegato 1:** Verbale della determina dell'Amministratore Unico della Società del 5 giugno 2017 inerente la presentazione della proposta di concordato preventivo;
- Allegato 2:** Relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- Allegato 3:** Stato estimativo ed analitico delle attività;
- Allegato 4:** Originale del piano concordatario;
- Allegato 5:** Elenco analitico dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione;
- Allegato 6:** Perizia giurata del Prof. Alberto Dello Strologo ex art. 160, secondo comma, l.f. sui debiti assistiti dal privilegio speciale ex art. 2758 c.c.;
- Allegato 7:** Relazione ex art. 161, terzo comma, L.F. sulla veridicità dei dati e sulla fattibilità del piano;
- Allegato 8:** Elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore.
- Allegato 9:** Originale della proposta di transazione fiscale e previdenziale (priva di allegati).
- Allegato 10:** Contratto di affitto di azienda del 10 luglio 2015;
- Allegato 11:** Proposta irrevocabile della AT S.r.l. del 5 giugno 2017;
- Allegato 12:** Contratto di cessione del 70% del capitale della Ica Foods International S.r.l. del 5 giugno 2017;
- Allegato 13:** Atto modificativo del contratto di affitto di azienda del 5 giugno 2017;



- Allegato 14:** Lettere di rinuncia condizionata di Alberto Finestauri, Niadema S.r.l., Figea S.r.l. e RSH Communication S.r.l.;
- Allegato 15:** Lettera della dott.ssa Luisa Nasoni del 5 giugno 2017 con allegato *curriculum vitae*;
- Allegato 16:** Bilancio della Società relativo all'esercizio 2015;
- Allegato 17:** Bilancio della Società relativo all'esercizio 2014;
- Allegato 18:** Bilancio della Società relativo all'esercizio 2013;
- Allegato 19:** Perizia giurata del Prof. Alberto Dello Strologo ex art. 160, secondo comma, l.f. sui debiti assistiti dal privilegio speciale ex art. 2764 c.c..

Roma - Velletri, 6 giugno 2017

**ICA FOODS S.p.a.**

**L'amministratore unico Alberto Finestauri**

  
**Prof. Avv. Valerio Di Gravio**

**Avv. Dario Gizzi**

**Avv. Silvio Lecca**



**PROCURA**


Il sottoscritto Alberto Finestauri, in qualità di amministratore unico della Ica Foods Società per Azioni, delega gli avv.ti prof. Valerio Di Gravio, Silvio Lecca e Dario Gizzi a rappresentare e difendere la predetta società in ogni stato e grado del presente giudizio, inclusa la fase dell'integrazione del ricorso entro il termine eventualmente fissato dal

Tribunale, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di costituzione nel giudizio di omologazione. Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giovannoni a Velletri, in via V. Vezzi n. 11.

**ICA FOODS S.p.a.**

**L'amministratore unico**

**Alberto Finestauri**



**E' autentica**



**Prof. Avv. Valerio Di Gravio**



**Avv. Silvio Lecca**

**Avv. Dario Gizzi**

